



Newsletter

Ufficio Relazioni industriali e Previdenza

n. 2 - 2021

Verona, 10 febbraio 2021

VERONA

Via Albere, 21 - Centro Palladio - C.A.P. 37138

Tel. 045/8102001 - Fax 045/8101988 - 8101966

www.apiverona.it e-mail: info@apiverona.net



SOMMARIO

CIRCOLARI

LAVORATORI DIPENDENTI: VALORI UTILI PER IL CALCOLO CONTRIBUTI 2021	3
AMMORTIZZATORI SOCIALI - STABILITI GLI IMPORTI PER L'ANNO 2021	4
ESONERO CONTRIBUTIVO ALTERNATIVO ALL'INTERVENTO CIGO COVID	5
LAVORO AGILE E SORVEGLIANZA SANITARIA – RECENTI MODIFICHE	6
DIVIETO PER IL LAVORO INTERMITTENTE IN ASSENZA DI DVR	7
SANZIONE PER LAVORO NERO NEL PERIODO EMERGENZIALE	8
ACCESSO SEMPLIFICATO ALLA CIGS PER CRISI DA COVID	8
SOSPENSIONE OBBLIGHI OCCUPAZIONALI CAUSA COVID-19	9
ISTRUZIONI OPERATIVE AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2020/2021	10
CHIARIMENTI INL SU STIPULA CONTRATTO A TERMINE IN FORMA ASSISTITA	11

FLASH NEWS

TASSO DI INTERESSE LEGALE – INDICAZIONI INPS E INAIL PER IL 2021	12
MODELLI 730, CU e 770: PUBBLICATA ON LINE LA VERSIONE DEFINITIVA	12
COVID-19 - CODICE TRIBUTO CREDITO D'IMPOSTA PER L'ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO	12
FSBA: REGOLARIZZAZIONE RIMANDATA A GENNAIO 2022	12
REGIME AGEVOLATO LAVORATORI IMPATRIATI - I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE	13
BONUS BABY-SITTING PER SOSPENSIONE ATTIVITÀ DIDATTICHE - COMUNICAZIONE PRESTAZIONI ENTRO IL 28 FEBBRAIO	13
IL CUNEO FISCALE PER L'ANNO 2021	13
IL NUOVO CONGEDO OBBLIGATORIO DEL PADRE – ANNO 2021	14
TASSAZIONE IMPORTI DI CASSA INTEGRAZIONE CORRISPOSTI A EX DIPENDENTI	14
SICUREZZA LAVORO - DENUNCIA/COMUNICAZIONE INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE – AGGIORNATI I SERVIZI ONLINE	14

SCADENZE

INAIL - MODELLO OT23 ANNO 2021 - SCADENZA 01/03/2021	15
COMUNICAZIONE ANNUALE LAVORI USURANTI – 31 MARZO 2021	15

APPROFONDIMENTI

GLI INGRESSI PENSIONISTICI PER L'ANNO 2021	17
--	----

LAVORATORI DIPENDENTI: VALORI UTILI PER IL CALCOLO CONTRIBUTI 2021

Con la [*circolare INPS 29 gennaio 2021, n. 10 \(clicca qui\)*](#) l'Istituto comunica, relativamente all'anno 2021, i valori del minimale di retribuzione giornaliera, del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, del limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi, nonché gli altri valori per il calcolo dei contributi dovuti in materia di previdenza e assistenza sociale per i lavoratori dipendenti iscritti alle gestioni private e pubbliche.

Nella circolare, inoltre, vengono definiti i minimali di retribuzione 2021 da applicare alle diverse categorie di lavoratori, tra cui quelli iscritti al Fondo Volo e al settore pesca, nonché ai lavoratori dello spettacolo e agli sportivi professionisti, e i massimali contributivi per i direttori generali, amministrativi e sanitari delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere del settore pubblico.

Si riporta di seguito l'indice degli argomenti trattati dalla circolare:

1. *Minimali di retribuzione giornaliera per la generalità dei lavoratori dipendenti*
2. *Minimale di retribuzione per il personale iscritto al Fondo volo*
3. *Minimale contributivo per le retribuzioni convenzionali in genere*
 - 3.1. *Retribuzioni convenzionali per gli equipaggi delle navi da pesca (L. n. 413/1984)*
 - 3.2. *Retribuzione convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa (L. n. 250/1958)*
 - 3.3. *Lavoratori a domicilio*
4. *Minimale ai fini contributivi per i rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale*
5. *Quota di retribuzione soggetta all'aliquota aggiuntiva dell'1%*
6. *Massimale annuo della base contributiva e pensionabile*
7. *Limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi*
8. *Importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente*
9. *Rivalutazione dell'importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria*
10. *Lavoratori dello spettacolo: valori per il calcolo del contributo di solidarietà, dell'aliquota aggiuntiva dell'1% e massimali giornalieri*
 - 10.1. *Lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31 dicembre 1995*
 - 10.2. *Lavoratori già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31 dicembre 1995*
 - 10.3. *Precisazioni*
 - 10.4. *Massimale giornaliero per i contributi di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo con contratto a tempo determinato*
11. *Sportivi professionisti: valori per il calcolo del contributo di solidarietà, dell'aliquota aggiuntiva dell'1% e massimali giornalieri*
 - 11.1. *Sportivi professionisti iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31 dicembre 1995*
 - 11.2. *Sportivi professionisti già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31 dicembre 1995*
 - 11.3. *Precisazioni*
12. *Datori di lavoro iscritti alla Gestione pubblica*
 - 12.1. *Precisazioni*
 - 12.2. *Massimale contributivo previsto per i direttori generali, amministrativi e sanitari delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere*
 - 12.3. *Retribuzione annua concedibile riferita al congedo straordinario di cui all'articolo 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001*

AMMORTIZZATORI SOCIALI - STABILITI GLI IMPORTI PER L'ANNO 2021

L'Inps, con circolare n. 7 del 21 gennaio 2021, ha reso nota la misura, in vigore dal 1° gennaio 2021, degli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell'indennità di disoccupazione NASpI, dell'indennità di disoccupazione DIS-COLL, dell'indennità di disoccupazione agricola nonché la misura dell'importo mensile dell'assegno per le attività socialmente utili.

Trattamenti di integrazione salariale

Trattamenti di integrazione salariale			
Retribuzione (euro)	Tetto	Importo lordo (euro)	Importo netto (euro)
Inferiore o uguale a 2.159,48	Basso	998,18	939,89
Superiore 2.159,48	Alto	1.199,72	1.129,66

Per le integrazioni salariali relative a contratti di solidarietà, il trattamento ammonterà all'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate con il limite dei massimali, che, quindi, si applicano anche ai trattamenti relativi ai contratti di solidarietà sottoposti alla nuova disciplina del D.Lgs. 148/2015.

Gli importi massimi dei trattamenti devono essere incrementati nella misura ulteriore del 20% per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali.

Trattamenti di integrazione salariale - Settore edile (intemperie stagionali)			
Retribuzione (euro)	Tetto	Importo lordo (euro)	Importo netto (euro)
Inferiore o uguale a 2.159,48	Basso	1.197,82	1.127,87
Superiore 2.159,48	Alto	1.439,66	1.355,58

La previsione degli importi massimi delle prestazioni, di cui all'articolo 3, comma 5, D.Lgs. 148/2015, non si applica ai trattamenti concessi per le intemperie stagionali nel settore agricolo.

Indennità di disoccupazione NASpI

L'importo massimo mensile dell'indennità di disoccupazione NASpI è pari, per il 2021, a 1.335,40 euro. La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo della prestazione in argomento è pari, per il 2021, a 1.227,55.

Indennità ordinaria di disoccupazione DIS-COLL

L'importo massimo mensile dell'indennità di disoccupazione DIS-COLL è pari, per il 2021, a 1.335,40 euro. La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo della prestazione in argomento è pari, per il 2021, a 1.227,55.

Indennità ordinaria di disoccupazione agricola

Indennità ordinaria di disoccupazione agricola con requisiti normali	
anno 2021	Euro
importi massimi mensili dell'indennità ordinaria di disoccupazione agricola con requisiti normali	998,18
	1.199,72

Assegno per attività socialmente utili

anno 2021	Euro
importo mensile	595,93

Ticket licenziamento (importi calcolati in redazione)

anno 2021	Euro
importo annuo (1.227,55*41%)	503,30
importo triennale	1.509,90
importo mensile (503,30/12)	41,94

ESONERO CONTRIBUTIVO ALTERNATIVO ALL'INTERVENTO CIGO COVID

I datori di lavoro privati, con esclusione di quelli del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di ammortizzatori sociali previsti dalla Legge di Bilancio 2021 (della durata di 12 settimane), possono beneficiare dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail.

Questo è concesso per un periodo massimo di 8 settimane, ulteriore a quello indicato dal D.L. 104/2020, fruibili entro il 31 marzo 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruito nei mesi di maggio e giugno 2020, riparametrato e applicato su base mensile.

L'effettivo ammontare dell'esonero fruibile non potrà superare la contribuzione datoriale dovuta nelle singole mensilità in cui ci si intenda avvalere della misura, per un periodo massimo di 3 mesi, fermo restando che l'esonero potrà essere fruito anche per l'intero importo sulla denuncia relativa a una sola mensilità, ove sussista la capienza.

Ai fini del calcolo dell'esonero, in linea con le istruzioni già fornite, occorrerà prendere in considerazione la retribuzione persa nei mesi di maggio e giugno 2020, maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntive, tenendo conto dell'aliquota contributiva piena astrattamente dovuta e non di eventuali agevolazioni contributive spettanti nelle suddette mensilità.

Il beneficio è subordinato all'autorizzazione della Commissione Europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, T.fue. I datori di lavoro che abbiano richiesto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali introdotto dal Decreto Ristori potranno rinunciare per la frazione di esonero richiesto e non goduto e, contestualmente, presentare domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 1, commi 299-314, L. 178/2020.

LAVORO AGILE E SORVEGLIANZA SANITARIA – RECENTI MODIFICHE

I provvedimenti di fine anno hanno ulteriormente inciso sulla disciplina dello *smart working* e della sorveglianza sanitaria eccezionale in relazione all'epidemia in corso.

In particolare, l'articolo 19, D.L. 183/2020 (c.d. Decreto Milleproroghe), ha prorogato fino al 31 marzo 2021 le disposizioni:

- a) sullo *smart working* semplificato (articolo 90, commi 3 e 4, D.L. 34/2020), che prevedono la comunicazione al Ministero del lavoro, in via telematica, dei nominativi dei lavoratori e della data di cessazione della prestazione in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile dallo stesso Ministero, anche in assenza di accordi individuali e con obblighi di informativa sui rischi per la sicurezza da assolversi in via telematica, anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile dall'Inail;
- b) sulla sorveglianza sanitaria eccezionale per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, che i datori di lavoro pubblici e privati devono assicurare ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da co-morbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità (articolo 83, D.L. 34/2020).

La Legge di conversione del Decreto Ristori - D.L. 137/2020 (che ha assorbito anche gli altri Decreti Ristori-*bis*, Ristori-*ter* e Ristori-*quater*) ne ha modificato l'articolo 22 in tema di misure per la famiglia, prevedendo che per i giorni in cui un genitore fruisce di una delle misure di cui all'articolo 21-*bis*, commi 1, 2 o 3, D.L. 104/2020 (lavoro agile, congedo o astensione dal lavoro per quarantena del figlio per contatti scolastici, quest'ultimo fino al 31 dicembre 2020), o svolge anche ad altro titolo l'attività di lavoro in modalità agile o comunque non svolge alcuna attività lavorativa, l'altro genitore non può chiedere di fruire di alcuna delle predette misure, salvo che non sia genitore anche di altri figli minori di anni 16 (prima 14) avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di una delle misure di cui ai commi 1, 2 o 3 citate.

Si riepilogano di seguito alcune disposizioni emergenziali connesse al lavoro agile.

Riferimento	Previsione
Genitori con figli in quarantena scolastica	
Articolo 21- <i>bis</i> , D.L. 104/2020	I genitori, durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente, possono svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni 16, disposta a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico, o di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche, nonché nell'ambito dello svolgimento di attività sportive di base, attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati, nonché nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni 16.

Genitori con figli disabili	
Articolo 21-ter, D.L. 104/2020	Hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli 18-23, L. 81/2017, fino al 30 giugno 2021, i genitori lavoratori dipendenti privati che hanno almeno un figlio in condizioni di disabilità grave riconosciuta, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e che l'attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica.
Lavoratori fragili	
Articolo 26, comma 2-bis, D.L. 18/2020, come modificato dalla L. 178/2020	Dal 16 ottobre al 28 febbraio 2021 (prima era fino al 31 dicembre 2020) i lavoratori fragili (in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, L. 104/1992) svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria/area di inquadramento o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

DIVIETO PER IL LAVORO INTERMITTENTE IN ASSENZA DI DVR

L'INL, con nota n. 1148/2020, ha fornito chiarimenti relativi al divieto di ricorso al lavoro intermittente per i datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, pena la conversione in rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno e indeterminato.

In particolare, nella nota si chiarisce che, di norma, il DVR dovrà contenere le specifiche indicazioni in ordine alle tipologie contrattuali diverse da quella "comune", di cui all'articolo 1, D.Lgs. 81/2015, quanto meno tese a escludere i rischi alle stesse pertinenti nei termini chiariti dalla giurisprudenza di legittimità e a prevedere le correlate modalità per l'effettuazione dell'attività di formazione e informazione.

Laddove i rischi connessi alle specifiche mansioni a cui tali lavoratori sono adibiti risultino individuati, valutati e classificati, unitamente alle relative misure di prevenzione e protezione, e l'esposizione a fattori potenzialmente dannosi non risulti essere in alcun modo correlata alla peculiare tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro a chiamata, neanche sotto il profilo formativo, il DVR non potrà ritenersi incompleto solo in quanto privo di un dato formale, quale la specifica sezione dedicata ai lavoratori intermittenti.

SANZIONE PER LAVORO NERO NEL PERIODO EMERGENZIALE

L'INL, con nota n. 1118/2020, ha trattato una disposizione prevista dal c.d. Decreto Rilancio (D.L. 34/2020), secondo la quale *“nel caso in cui il datore di lavoro impieghi quali lavoratori subordinati, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, stranieri che hanno presentato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo ..., sono raddoppiate le sanzioni previste”* dall'ordinamento per il c.d. lavoro nero.

Si tratta, in sintesi, di sanzione amministrativa pecuniaria:

- da 1.800 a 10.800 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a 30 giorni di effettivo lavoro;
- da 3.600 a 21.600 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da 31 e sino a 60 giorni di effettivo lavoro;
- da 7.200 a 43.200 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre 60 giorni di effettivo lavoro.

Il delicato problema viene affrontato per un caso specifico, riguardante l'applicabilità della norma in situazione di impiego "in nero" esclusivamente di lavoratori che siano in attesa del rilascio del permesso ovvero anche di lavoratori che abbiano già ottenuto il permesso provvisorio nell'ambito della procedura di emersione dei rapporti di lavoro nel contesto emergenziale.

L'INL ritiene estensibile la misura sanzionatoria più grave anche alle ipotesi in cui il lavoratore abbia ottenuto il permesso di soggiorno temporaneo. Ciò in virtù della *ratio legis* desumibile dalla procedura di regolarizzazione (c.d. emersione), che sta alla base della casistica; tale procedura, infatti, risulta tesa *“ad evitare che l'impiego irregolare dei lavoratori possa impedire la maturazione dei requisiti utili per ottenere la trasformazione del permesso a carattere temporaneo in un permesso per motivi di lavoro, pericolo che potrebbe riguardare in pari misura sia soggetti che siano in attesa del permesso temporaneo, sia soggetti che l'abbiano già ottenuto”*.

L'Ispettorato conclude, quindi, che il Legislatore abbia voluto riferirsi, con la nuova norma, a tutti gli stranieri che, per il solo fatto di aver presentato la domanda, sono coinvolti nella procedura di emersione e, quindi, si trovano alla ricerca di un contratto di lavoro subordinato regolare.

ACCESSO SEMPLIFICATO ALLA CIGS PER CRISI DA COVID

Con il Decreto del Ministero del lavoro 15 dicembre 2020, pubblicato in G.U. il 14 gennaio 2021, le imprese in difficoltà a causa dell'emergenza COVID-19 potranno richiedere la Cigs per crisi aziendale anche in assenza del piano di risanamento e con sospensioni del lavoro anche in deroga al limite dell'80% delle ore lavorabili nell'unità produttiva nell'arco di tempo di cui al programma autorizzato.

Il Decreto, infatti, prevede che, per l'anno 2020 e comunque fino al termine dell'emergenza epidemiologica, ai fini dell'approvazione del programma di crisi aziendale conseguente all'evento improvviso e impreveduto della pandemia da COVID-19, esterno alla gestione aziendale, di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b), D.Lgs. 148/2015, e all'articolo 1, D.M. 94033/2016, la fattispecie sia valutata, ferma restando la salvaguardia occupazionale, con riferimento ai periodi di vigenza dei provvedimenti emergenziali di limitazione all'attività produttiva:

anche in assenza del piano di risanamento previsto dall'articolo 2, lettera c), D.M. 94033/2016, e con sospensioni anche in deroga al limite di cui all'articolo 22, comma 4, D.Lgs. 148/2015.

SOSPENSIONE OBBLIGHI OCCUPAZIONALI CAUSA COVID-19

Il Ministero del lavoro, in riscontro ai numerosi quesiti pervenuti alle Direzioni generali del Ministero del Lavoro competenti sul tema, relativi all'applicabilità dell'istituto della sospensione dagli obblighi di assunzione delle persone con disabilità per le imprese che fruiscono della Cigo, della Cigd, del Fis o dei Fondi di solidarietà bilaterale, in conseguenza dell'emergenza legata alla pandemia, è stata emanata la circolare del n. 19/2020.

Gli estensori precisano, in via preliminare, che la sospensione dagli obblighi di assunzione di lavoratori con disabilità trova la sua disciplina giuridica negli articoli 3, comma 5, L. 68/1999, e 4, D.P.R. 333/2000, ed è stata riconosciuta dal Legislatore in favore delle imprese che versino in situazione di crisi aziendale, ristrutturazione, riorganizzazione, riconversione, procedure concorsuali tali da determinare il ricorso alla Cigs, delle imprese che abbiano stipulato contratti di solidarietà difensiva, nonché di quelle che abbiano attivato procedure di mobilità. Nel tempo è stata estesa anche ad altre fattispecie considerate assimilabili a quelle previste dalla Legge, in particolare, è stata riconosciuta nei casi di: ricorso al Fondo di solidarietà del settore del credito e del credito cooperativo; imprese che assumono soggetti percettori di sostegno al reddito; ricorso al trattamento di Cigd; ricorso al contratto di solidarietà ex articolo 5, L. 236/1993, e, da ultimo, nelle ipotesi in cui il datore di lavoro sottoscriva accordi e attivi le procedure di incentivo all'esodo previste dall'articolo 4, commi da 1 a 7-ter, L. 92/2012.

Stante quanto sopra, con specifico riferimento alla possibilità di applicare la disposizione in commento nei casi di intervento degli ammortizzatori sociali con la causale "emergenza COVID 19", sebbene la sospensione non sia stata prevista dal Legislatore per le imprese in situazioni di Cigo, considerato che il ricorso a detta procedura (compresa ovviamente la Cigd) denota una situazione di crisi che potrebbe rendere difficoltoso all'azienda l'adempimento degli obblighi assunzionali, si ritiene che la stessa sospensione sia applicabile anche in questi casi. Rimane fermo che l'obbligo è sospeso per tutta la durata degli interventi di integrazione salariale per emergenza COVID-19, in proporzione all'attività lavorativa effettivamente sospesa e al numero delle ore integrate per il singolo ambito provinciale sul quale insiste l'unità produttiva interessata in caso di Cigs e Cigd o alla quantità di orario ridotto in proporzione. L'obbligo a carico del datore di lavoro di presentare la richiesta di avviamento ai servizi per collocamento mirato territorialmente competenti si ritiene ripristinato al venir meno della situazione di crisi assistita dagli strumenti integrativi dettati per l'emergenza COVID-19.

ISTRUZIONI OPERATIVE AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2020/2021

Con istruzione operativa n. 15530 del 31 dicembre 2020, l'Inail ha fornito indicazioni relative all'autoliquidazione 2020/2021, rimandando per maggiori approfondimenti alla Guida all'autoliquidazione pubblicata sul portale INAIL.

Riepilogo scadenze/servizi e tasso di interesse per il pagamento in 4 rate

Per il versamento del premio in unica soluzione o della prima rata il termine è il 16 febbraio 2021, mentre per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni il termine è il 1° marzo 2021. I contributi associativi devono essere versati in unica soluzione entro il 16 febbraio 2021.

Le dichiarazioni delle retribuzioni si devono presentare esclusivamente con i servizi telematici AL.P.I. *on line* e Invio telematico Dichiarazione Salari, con numero di riferimento 902021, da indicare nel modello F24.

I datori di lavoro del settore marittimo titolari di PAN (posizioni assicurative navigazione) devono utilizzare esclusivamente il servizio *on line* "Invio retribuzioni e calcolo del premio", che calcola il premio dovuto e indica il numero di riferimento (di 6 cifre) da riportare nel modello F24 e con il quale è possibile chiedere anche il certificato di assicurazione dell'equipaggio. Le imprese armatrici devono, inoltre, allegare tramite la specifica funzione la seguente documentazione:

- per il certificato Ruolo unico, la documentazione relativa alla consistenza della flotta;
- per i certificati Comandata, Concessionari, Prove in mare, Tecnici ispettori e Appalti officina, l'elenco dei nominativi del personale assicurato.

Se l'attività di navigazione è esercitata in modo non continuativo, le imprese armatrici devono comunicare nel corso dell'anno tramite gli apposti servizi *on line* di Armo/Disarmo-Assicurazione le date di disarmo e riarmo (o le date di eventuali periodi di Cigs).

Il premio può essere pagato, anziché in unica soluzione, in 4 rate trimestrali, ognuna pari al 25% del premio annuale, dandone comunicazione direttamente con i servizi telematici previsti per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati applicando il tasso dello 0,59%, sulla base del quale sono calcolati i coefficienti da moltiplicare per gli importi della seconda, terza e quarta rata:

Rate	Data scadenza	Data utile per il pagamento	Coefficienti interessi
1^	16 febbraio 2021	16 febbraio 2021	0
2^	16 maggio 2021	17 maggio 2021	0,00143863
3^	16 agosto 2021	20 agosto 2021	0,00292575
4^	16 novembre 2021	16 novembre 2021	0,00441288

I datori di lavoro che presumono di erogare nell'anno 2021 retribuzioni inferiori a quelle del 2020, devono inviare, entro il 16 febbraio 2021, la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte, con il servizio Riduzione presunto, indicando le minori retribuzioni che prevedono di corrispondere nel 2021. Gli armatori devono effettuare la comunicazione con l'analogo servizio Riduzione presunto per le PAN/certificati per cui ne ricorrono i presupposti.

Per i datori di lavoro titolari di PAT sono disponibili nel Fascicolo aziende le Comunicazioni delle basi di calcolo, che includono il prospetto dei dati e le relative spiegazioni.

Sono inoltre disponibili per le PAT i servizi Visualizza basi di calcolo e Richiesta basi di calcolo e per le PAN il servizio Visualizzazione elementi calcolo.

La Legge di bilancio 2021 ha disposto la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi Inail, dal 1° gennaio al 28 febbraio 2021, per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento ai sensi del D.P.C.M. 24 ottobre 2020, per la cui applicazione l'Inail emanerà apposita nota con le istruzioni.

CHIARIMENTI INL SU STIPULA CONTRATTO A TERMINE IN FORMA ASSISTITA

Si ricorda che, in relazione al limite di durata massima di un contratto di lavoro a tempo determinato tra medesime parti e per la stessa mansione, limite posto a 24 mesi, viene proposta l'eccezione di un prolungamento, al massimo per altri 12 mesi, purché tale atto venga stipulato presso l'ITL competente per territorio. In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonché di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, lo stesso si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data della stipula.

L'INL è intervenuta con la nota n. 1156/2020 per chiarire un particolare aspetto, ovvero il caso in cui tale procedura avvenga in una situazione derogatoria, rispetto ai requisiti previsti dalla normativa vigente, in forza di una regolamentazione contenuta in contratti di prossimità stipulati *ex* articolo 8, D.L. 138/2011.

I tecnici dell'INL premettono che l'attività dell'ITL *“deve limitarsi alla verifica della completezza e correttezza formale del contenuto del contratto ed alla genuinità del consenso del lavoratore, nonché alla sottoscrizione dello stesso. Tuttavia, laddove si riscontri la violazione di norme imperative (ad es. l'assenza della causale ovvero il mancato rispetto del termine dilatorio), non sarà ammissibile il ricorso a tale procedura”*.

Nel caso di deroghe, previste da un apposito contratto di prossimità, ove quest'ultimo sia stato stipulato in violazione dei limiti posti dal citato articolo 8 (vincoli di materia di scopo, vincoli imposti dalla Costituzione, requisito di maggiore rappresentatività comparativa delle organizzazioni firmatarie), il contratto stesso non potrà produrre effetti e, pertanto, non sarà possibile stipulare contratti a tempo determinato in deroga.

TASSO DI INTERESSE LEGALE – INDICAZIONI INPS E INAIL PER IL 2021

L'Inail, con circolare n. 48 del 29 dicembre 2020, ha comunicato che il saggio degli interessi legali, con decorrenza dal 1° gennaio 2021, è pari allo 0,01%, come stabilito dal Decreto Mef 11 dicembre 2020. Detto tasso costituisce anche la misura di riduzione massima delle sanzioni civili.

Anche l'Inps, con circolare n. 152 del 22 dicembre 2020, ha comunicato la variazione del tasso di interesse legale: la misura dello 0,01% si applica ai contributi con scadenza di pagamento a partire dal 1° gennaio 2021 e alle prestazioni pensionistiche e alle prestazioni di fine servizio e di fine rapporto in pagamento dal 1° gennaio 2021.

MODELLI 730, CU e 770: PUBBLICATA ON LINE LA VERSIONE DEFINITIVA

In data 15 gennaio 2021 l'Agenzia delle entrate ha pubblicato sul proprio sito i modelli 2021 delle dichiarazioni 730, CU e 770, con le relative istruzioni. Tra le novità:

730/2021 (provvedimento n. 13104/2021): superbonus 110%, trattamento integrativo per i redditi da lavoro dipendente e la detrazione per erogazioni liberali a sostegno delle misure di contrasto dell'emergenza COVID-19;

CU (provvedimento n. 13088/2021): nuove informazioni a sostegno del lavoro e del premio previsto dal Decreto Cura Italia per i lavoratori dipendenti che hanno prestato la propria attività nel mese di marzo 2020;

770/2021 (provvedimento n. 13090/2021): inserite nuove informazioni sul credito derivante dall'erogazione del trattamento integrativo e delle somme premiali per il lavoro prestato nel mese di marzo 2020, nonché in caso di restituzione di somme non spettanti al datore di lavoro. Aggiornate anche le istruzioni sull'erogazione dei dividendi distribuiti alle società semplici. Nei prospetti riepilogativi sono inseriti nuovi codici per la gestione della tardività dei versamenti, come mezzo di contrasto all'emergenza COVID-19.

COVID-19 - CODICE TRIBUTO CREDITO D'IMPOSTA PER L'ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

L'Agenzia delle entrate, con risoluzione n. 2/E dell'11 gennaio 2021, ha istituito il codice tributo "6918", denominato "CREDITO D'IMPOSTA PER L'ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO – articolo 120 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34", per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro.

FSBA: REGOLARIZZAZIONE RIMANDATA A GENNAIO 2022

Fsba, con comunicato stampa del 15 gennaio 2021, ha reso noto di aver posticipato il termine iniziale del regime di regolarizzazione contributiva del triennio di contribuzioni pregresse da gennaio 2021 a gennaio 2022.

REGIME AGEVOLATO LAVORATORI IMPATRIATI - I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'Agenzia delle entrate, con circolare n. 33/E del 28 dicembre 2020, ha offerto chiarimenti interpretativi sull'applicazione del regime agevolato per i lavoratori impatriati, alla luce delle modifiche apportate dal D.L. 34/2019 (Decreto Crescita) e dal D.L. 124/2019 (Decreto Fiscale), precisando, tra le altre cose, che i lavoratori che dall'estero trasferiscono la residenza in Italia, ma che non risultano iscritti all'Aire (o che vi risultano iscritti per un periodo inferiore a 2 periodi d'imposta), possono comunque provare il periodo di residenza all'estero sulla base delle convenzioni contro le doppie imposizioni e accedere al regime fiscale agevolato. Inoltre, nel documento vengono chiariti diversi casi particolari: per esempio, la circolare spiega che anche i diritti d'autore possono rientrare nell'agevolazione, se derivano dall'esercizio di arti e professioni.

BONUS BABY-SITTING PER SOSPENSIONE ATTIVITÀ DIDATTICHE - COMUNICAZIONE PRESTAZIONI ENTRO IL 28 FEBBRAIO

L'Inps, con messaggio n. 101 del 13 gennaio 2021, ha comunicato che, per consentire la fruizione del bonus baby-sitting in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado per tutte le istanze accolte o in via di accoglimento, le prestazioni svolte nel periodo dal 5 marzo 2020 al 31 agosto 2020 potranno essere comunicate dal genitore beneficiario sulla piattaforma delle prestazioni occasionali entro la data del 28 febbraio 2021. Il termine per l'inserimento delle prestazioni nella relativa piattaforma viene, pertanto, allineato con quello stabilito per il nuovo bonus baby-sitting nelle c.d. zone rosse.

Al fine di garantire il rispetto della tempistica sopra indicata, le Strutture territoriali avranno cura di definire le lavorazioni delle istanze residue per le quali è in via di completamento l'istruttoria entro e non oltre il 12 febbraio 2021, fermo restando che il genitore beneficiario dovrà inserire le prestazioni occasionali nel Libretto famiglia entro e non oltre la data del 28 febbraio 2021.

IL CUNEO FISCALE PER L'ANNO 2021

La Legge di Bilancio 2021 (pubblicata in G.U. n. 322/2020), in attesa della riforma fiscale strutturale, ha riconfermato per l'anno 2021 l'ulteriore detrazione temporaneamente prevista per il solo anno 2020 dal D.L. 3/2020.

Alla luce del tempestivo intervento del D.L. 182/2020 (G.U. n. 323/2020), recante "Modifiche urgenti all'art. 1 comma 8 della Legge 30 dicembre 2020 n. 178", sono stati previsti i nuovi importi di ulteriore detrazione spettanti per le prestazioni di lavoro dipendente (o assimilato) rese dal 1° gennaio 2021 secondo la seguente formula algebrica:

Reddito complessivo (euro)	Ulteriore detrazione (euro)
Fino a 28.000	Non spetta
Oltre 28.000 fino a 35.000	$960 + [240 * (35.000 - \text{reddito complessivo}) / 7.000]$
Oltre 35.000 fino a 40.000	$960 * (40.000 - \text{reddito complessivo}) / 5.000$
Oltre 40.000	Non spetta

IL NUOVO CONGEDO OBBLIGATORIO DEL PADRE – ANNO 2021

La Legge di Bilancio 2021 (L. 178/2020) all'articolo 1, comma 363, ha previsto l'aumento delle giornate di congedo obbligatorio del padre da 7 a 10 per i figli nati o adottati nel 2021.

Da quest'anno il congedo obbligatorio spetta anche in caso di morte prenatale del nascituro.

Il congedo dovrà essere fruito entro 5 mesi dalla nascita o dall'adozione del bambino.

Resta in vigore la possibilità per il padre di fruire dell'ulteriore giornata in alternativa al congedo di maternità della madre.

TASSAZIONE IMPORTI DI CASSA INTEGRAZIONE CORRISPOSTI A EX DIPENDENTI

Con risposta a interpello n. 47/E/2021, l'Agenzia delle entrate ha precisato che devono essere assoggettate a ritenuta a titolo di acconto Irpef anche le somme per Cigd COVID-19 da erogare a dipendenti nel frattempo cessati, in quanto *“costituiscono reddito di lavoro dipendente tutte le somme e i valori che sono percepiti, a qualunque titolo, in relazione al rapporto di lavoro e, conseguentemente tutte le erogazioni che siano in qualche modo riconducibili al rapporto di lavoro, a prescindere dalla esistenza di un attuale vincolo sinallagmatico con la prestazione lavorativa”*.

Il datore di lavoro, quindi, è tenuto a effettuare le ritenute a titolo di acconto Irpef sulle somme da erogarsi ai suoi ex dipendenti a titolo di Cigd e, conseguentemente, ad assolvere gli obblighi di:

- α) versamento delle ritenute ai sensi degli articoli 17 e 18, D.Lgs. 241/1997;
- β) certificazione degli emolumenti e presentazione del modello di dichiarazione dei sostituti d'imposta e degli intermediari (modello 770), così come previsto dall'articolo 4, D.P.R. 322/1998.

SICUREZZA LAVORO - DENUNCIA/COMUNICAZIONE INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE – AGGIORNATI I SERVIZI ONLINE

L'Inail comunica che dal 3 febbraio 2021, in caso di infortunio o malattia professionale, è possibile inserire, nella compilazione dei relativi applicativi online (Comunicazione e Denuncia/Comunicazione di infortunio, Denunce di malattia professionale e di silicosi/asbestosi) o nel file da inviare, i riferimenti alle seguenti categorie di lavoratori:

- rider
- beneficiario reddito di cittadinanza (RdC) in attività nell'ambito dei Progetti utili alla collettività (polizza Assicurati Puc)
- lavoratore agile
- studente impegnato in attività di alternanza scuola-lavoro.

I dettagli delle modifiche in argomento sono consultabili nel file “Cronologia delle versioni” di ciascun servizio online presente, insieme alle nuove versioni della documentazione tecnica e del manuale utente, nelle pagine informative dei predetti servizi.

INAIL - MODELLO OT23 ANNO 2021 - SCADENZA 01/03/2021

RIDUZIONE DEL TASSO MEDIO PER PREVENZIONE - ANNO 2021 (OT23)

Si ricorda che entro il 01/03/2021 può essere presentata la domanda per la riduzione del Premio INAIL – modello OT23 anno 2021.

L'art. 23 delle Modalità per l'applicazione delle Tariffe, approvate con decreto interministeriale del 27/02/2019, prevede una riduzione del tasso medio di tariffa per le aziende che abbiano effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia.

Per accedere alla riduzione, l'azienda deve presentare un'apposita istanza (Modulo per la riduzione del tasso medio per prevenzione), esclusivamente in modalità telematica, attraverso la sezione Servizi Online presente sul sito dell'INAIL, entro il termine del 1° marzo 2021, unitamente alla documentazione probante richiesta dall'Istituto; si ricorda che gli interventi migliorativi devono essere realizzati nell'anno precedente quello di presentazione della domanda.

Ad ogni intervento è attribuito un punteggio. Per poter accedere alla riduzione del tasso medio di tariffa è necessario aver effettuato interventi tali che la somma dei loro punteggi sia pari almeno a 100. Per modulistica e approfondimenti, è possibile consultare la pagina INAIL dedicata.

Si resta a disposizione per ulteriori informazioni e si ricorda che l'Associazione ha attivato il consueto servizio di assistenza (vedi ns. circolare n. 109/AM/43 del 4 giugno u.s.)

COMUNICAZIONE ANNUALE LAVORI USURANTI – 31 MARZO 2021

Entro il prossimo 31 marzo dovrà essere inviata la comunicazione annuale per il monitoraggio delle lavorazioni usuranti con riferimento all'annualità precedente (2020).

Gli addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, infatti, hanno diritto di usufruire di un accesso anticipato al pensionamento e, con riguardo a questi lavori, il datore di lavoro è tenuto a darne comunicazione all'ITL e agli Istituti previdenziali competenti.

Si tratta di:

- lavori particolarmente usuranti (articolo 2, D.M. lavoro 19 maggio 1999), come:

- lavori in galleria, cava o miniera – tutte le mansioni svolte in sotterraneo dagli addetti con carattere di prevalenza e continuità;
- lavori in cassoni ad aria compressa;
- lavori svolti dai palombari;
- lavori ad alte temperature;
- lavorazione del vetro cavo;
- lavori espletati in spazi ristretti – con carattere di prevalenza e continuità, in particolare le attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale e le mansioni svolte continuativamente all'interno di spazi ristretti, come intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture;
- lavori di asportazione dell'amianto;

- lavori notturni (articolo 1, D.Lgs. 66/2003);
- lavorazioni svolte da addetti alla c.d. linea catena (articolo 1, comma 1, lettera c), D.Lgs. 67/2011 ed elencate nell'allegato 1 dello stesso Decreto):

- prodotti dolciari, additivi per bevande e altri alimenti;
- lavorazione e trasformazione delle resine sintetiche e dei materiali polimerici termoplastici e termoindurenti; produzione di articoli finiti, etc.;
- macchine per cucire e macchine rimagliatrici per uso industriale e domestico;
- costruzione di autoveicoli e di rimorchi;
- apparecchi termici: di produzione di vapore, di riscaldamento, di refrigerazione, di condizionamento;
- elettrodomestici;
- altri strumenti e apparecchi;
- confezione con tessuti di articoli per abbigliamento e accessori, etc.;
- confezione di calzature in qualsiasi materiale, anche limitatamente a singole fasi del ciclo produttivo;
- conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo (articolo 1, comma 1, lettera d), D.Lgs. 67/2011).

Per adempiere occorre accreditarsi al sistema e compilare online il modello LAV_US reperibile su Cliclavoro, che il sistema metterà poi a disposizione degli enti interessati.

In caso di utilizzo del *browser* Internet Explorer 11 o una versione più recente, è consigliato impostare la visualizzazione di compatibilità prima di procedere alla compilazione della comunicazione.

La procedura per accreditarsi al sistema è la seguente:

1. compilare il modulo *on line* con i propri dati e procedere all'invio (la ricevuta stampabile di avvenuta compilazione sarà inviata via mail all'indirizzo indicato nel campo "Referente" del modulo);
2. il Ministero del lavoro invierà una mail di richiesta di documentazione allo stesso indirizzo (in caso di mancata ricezione della *mail* sarà necessario inviare una richiesta di supporto attraverso la piattaforma dell'URP *on line*);
3. inviare al numero di fax indicato nella *mail* una copia firmata del documento di identità di chi effettua l'accreditamento (datore di lavoro o soggetto autorizzato).

Dopo aver ricevuto le credenziali si potrà accedere al sistema e compilare il modello LAV_US, avendo a disposizione l'archivio di tutti i moduli inviati.

Le comunicazioni attraverso il modello LAV_US sono di diverso tipo:

- inizio lavoro a catena;
- lavoro usurante D.M. 1999;
- lavoro usurante notturno;
- lavoro usurante a catena;
- lavoro usurante autisti.

Il modello, nella sezione "Elenco delle unità produttive in cui si svolgono le attività", chiede di inserire il numero indicativo di lavoratori impegnati nelle attività, tra i quali bisogna includere anche eventuali lavoratori in somministrazione.

In caso di processi produttivi in serie o in "linea catena" (attività ripetute e costanti dello stesso ciclo lavorativo, controllo computerizzato delle linee di produzione etc.) è necessario comunicare lo svolgimento delle lavorazioni entro trenta giorni dall'inizio delle attività. La sanzione amministrativa per la mancata comunicazione va da 500 euro a 1.500 euro.

Nel caso di lavori notturni (svolti in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici), la mancata comunicazione annuale prevede la sanzione amministrativa da 500 euro a 1.500 euro. Per adempiere agli obblighi previsti è necessario indicare, per ogni dipendente, il numero dei giorni di lavoro notturno svolti.

Sul sito Cliclavoro è disponibile una guida sintetica alla compilazione.

GLI INGRESSI PENSIONISTICI PER L'ANNO 2021

Si evidenziano in forma schematica i principali ingressi pensionistici valevoli per il 2021. La struttura portante resta inalterata, di fatto, rispetto all'anno precedente, fatta eccezione per le proroghe di Opzione donna e APE sociale, avvenute a mezzo della Legge di Bilancio 2021 (L. 178/2020).

Le principali vie per accedere alla pensione continuano, infatti, a essere suddivise in una distinta coppia di accessi, per vecchiaia o pensione anticipata, ciascuna a sua volta divisibile in ulteriori 2 ipotesi, a seconda che il lavoratore abbia o meno versato contribuzione Inps prima dell'anno 1996 (vecchi o nuovi iscritti).

Si ricorda inoltre che, al fianco degli appena indicati 4 ingressi stabili, si pongono ulteriori forme di ingresso alla pensione:

1. Quota 100, limitata nella maturazione dei requisiti alla scadenza prevista per il 31 dicembre 2021;
2. Opzione donna;
3. APE sociale, i cui requisiti di maturazione sono stati prorogati anche per il 2021.

Ingressi stabili:

- **Pensione di vecchiaia ordinaria**

Gli assicurati Inps, per accedere a pensione di vecchiaia nell'assicurazione generale obbligatoria (Ago), sia alle forme sostitutive ed esclusive nonché nella Gestione separata, devono raggiungere il requisito anagrafico di 67 anni, fino al 2022, in presenza di un'anzianità contributiva pari ad almeno 20 anni.

In tabella i requisiti previsti per la generalità dei lavoratori:

Anno	Età pensionabile	Requisito contributivo
Dal 1° gennaio 2021 Al 31 dicembre 2022	67 anni	20 anni
Dal 1° gennaio 2023 Al 31 dicembre 2024	67 anni e 3 mesi*	20 anni

* Requisito in attesa di consolidamento da parte del corrispondente D.M., ex articolo 12, D.L. 78/2010, convertito dalla L. 122/2010.

Si ricorda che il requisito contributivo può essere ottenuto anche ricorrendo al cumulo gratuito, grazie al quale gli assicurati potranno sommare la contribuzione maturata in qualsiasi Gestione e Cassa professionale, purché non sovrapposta cronologicamente.

Gli assicurati che non abbiano versato contribuzione prima del 1° gennaio 1996 dovranno rispettare anche un ulteriore requisito di natura reddituale per accedere alla pensione di vecchiaia; per tali soggetti la pensione potrà decorrere solo se l'importo della stessa risulta non inferiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale (tale importo soglia, per il 2021, è pari a 690,42 euro lordi mensili, al di sotto dei quali la pensione di vecchiaia per i nuovi iscritti non potrà essere liquidata).

- **Pensione di vecchiaia per nuovi iscritti**

I soggetti assicurati che non abbiano accrediti contributivi anteriori al 1° gennaio 1996, nella Gestione Inps in cui viene richiesta la liquidazione del pensionistico, potranno beneficiare di un ulteriore accesso a pensione di vecchiaia. Si accederà, infatti, con un'età pensionabile pari a 70 anni e 5 anni di contributi "effettivi", senza dover rispettare un importo soglia della pensione (parametro valido fino al 2022, mentre successivamente sarà pari a 71 anni).

Si ricorda che, ai fini del requisito contributivo, l'Inps ha precisato come abbia valore solamente la contribuzione effettivamente versata (obbligatoria, volontaria, da riscatto), mentre debba essere esclusa quella figurativa a qualsiasi titolo accreditata, vale a dire quella per disoccupazione e malattia non integrata dal datore di lavoro. Questo ingresso non può essere raggiunto con il cumulo contributivo.

- **Pensione anticipata ordinaria**

Questo ingresso pensionistico si basa esclusivamente sull'anzianità contributiva dell'assicurato, con un requisito che varia in base al sesso del soggetto. I requisiti, fino al 31 dicembre 2026, rimarranno pari a 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, di cui almeno 35 anni di contributi effettivi. Per poter raggiungere il traguardo contributivo viene riconosciuta la possibilità di fare ricorso al cumulo contributivo, sommando tutti i contributi non sovrapposti maturati nelle varie Gestioni Inps e nelle Casse professionali.

In schema i requisiti richiesti:

Anno	Requisito contributivo donne	Requisito contributivo uomini
Dal 1° gennaio 2021 Al 31 dicembre 2026	41 anni e 10 mesi + 3 mesi di finestra mobile	42 anni e 10 mesi + 3 mesi di finestra mobile
Dal 1° gennaio 2027 Al 31 dicembre 2028	42 anni* + 3 mesi di finestra mobile	43 anni* + 3 mesi di finestra mobile
* Requisito in attesa di consolidamento da parte del corrispondente D.M., ex articolo 12, D.L. 78/2010, convertito dalla L. 122/2010.		

- **Pensione anticipata contributiva**

I soggetti assicurati che hanno effettuato il primo accredito contributivo a partire dal 1° gennaio 1996, nella Gestione Inps in cui presentano domanda di pensione, possono raggiungere il diritto alla pensione anticipata, oltre che maturando i requisiti indicati in precedenza, anche al compimento del requisito anagrafico di 63 anni, da adeguare a speranza di vita, quindi fino al 2022 pari a 64 anni.

Questo ingresso a pensione non prevede alcuna finestra mobile di differimento e, pertanto, la pensione decorrerà dal mese successivo alla richiesta, a condizione che prima della decorrenza venga cessato qualsiasi rapporto di lavoro subordinato.

Si ricorda che per utilizzare questo ingresso si dovranno poter vantare almeno 20 anni di contribuzione effettiva, dunque non figurativa da NASpI o malattia puramente a carico dell'Istituto, e il valore mensile lordo della prima rata di pensione dovrà essere non inferiore a un importo soglia mensile pari a 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale (valore soglia che, nel 2021, è pari a circa 1.289 euro). I 20 anni di contributi richiesti non possono essere raggiunti attraverso il cumulo contributivo, mentre è possibile accedervi con il computo in Gestione separata.

In schema:

Anno	Età pensionabile	Requisito contributivo	Importo soglia
Dal 1° gennaio 2021 Al 31 dicembre 2022	64 anni	20 anni di contributi effettivi	2,8 volte l'assegno sociale

Ulteriori forme di ingresso:

- **La pensione in Quota 100**

La c.d. Quota 100 consiste nella somma del requisito di età anagrafica, pari ad almeno 62 anni, e di quello contributivo, pari ad almeno 38 anni; tali valori sono da determinare in cifra fissa, a differenza del precedente sistema delle quote nel quale erano ammesse differenze fra dipendenti e autonomi e possibili “combinazioni” per arrivare alla quota prescelta. Dal momento della maturazione dei requisiti, la decorrenza dell'assegno è tralata di 3 mesi per i lavoratori dipendenti del settore privato, parasubordinati e autonomi.

La decorrenza di Quota 100 rispetta le regole generali delle singole Gestioni e degli ordinamenti; dunque, nel caso dei lavoratori afferenti alle Gestioni esclusive dell'Ago, la decorrenza della pensione si colloca sempre al giorno immediatamente successivo alla fine della finestra di 3 o 6 mesi, mentre per i lavoratori dipendenti sempre al primo giorno del mese successivo alla chiusura della finestra.

Si ricorda che, ai fini della maturazione del diritto, è possibile cumulare i contributi cronologicamente non sovrapposti accantonati presso tutte le Gestioni Inps, ma non potranno essere tenuti in considerazione quelli maturati presso le Casse professionali ordinistiche. Ai fini della maturazione del requisito contributivo, è necessario anche aver raggiunto il requisito di 35 anni di contributi “effettivi” (ad eccezione di contributi da disoccupazione e malattia, non integrata dal datore di lavoro).

La pensione Quota 100 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.

In schema:

Anno	Età pensionabile	Requisito contributivo	Divieto di cumulo reddituale
Dal 1° gennaio 2021 Al 31 dicembre 2021	62 anni	38 anni di contributi di cui 35 “effettivi”	Dalla decorrenza di Quota 100 fino all'età pensionabile di vecchiaia

- **Opzione donna**

Si tratta di una forma di un accesso anticipato e sperimentale a pensione, previsto in favore delle donne lavoratrici dipendenti o autonome. Dal 1° gennaio 2008 fino al 31 dicembre 2015 si poteva accedere al trattamento pensionistico con un'anzianità contributiva di almeno 35 anni e un'età anagrafica di almeno 57 anni per le lavoratrici dipendenti e 58 anni per le autonome. Come requisiti aggiuntivi si richiedeva il possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e la conversione integrale al metodo di calcolo contributivo.

Secondo la proroga prevista per tutto l'anno 2021, Opzione donna può essere richiesta anche dalle lavoratrici che abbiano maturato un'anzianità contributiva pari ad almeno 35 anni e abbiano compiuto 58 o 59 anni alla data del 31 dicembre 2020. Per raggiungere l'anzianità contributiva richiesta possono essere fatti valere i contributi accreditati a qualsiasi titolo, compresi quelli da riscatto e/o da ricongiunzione, volontari, figurativi, ma, per le lavoratrici dipendenti non concorrono i contributi accreditati per malattia e disoccupazione.

Termine di maturazione dei requisiti	Età pensionabile	Requisito contributivo
31 dicembre 2020	58 anni per le dipendenti 59 anni per le autonome e 'miste'	35 anni di contributi

- **Ape sociale**

Si tratta di una particolare misura di accompagnamento alla pensione, originariamente valida fino al 2018. Un prestito-ponte, finanziato dallo Stato, che permette un accesso anticipato a pensione per quei lavoratori che abbiano compiuto almeno 63 anni di età, siano o siano stati iscritti all'Ago, purché cessino l'attività lavorativa (dipendente, autonoma o parasubordinata, in Italia e all'estero) e non siano già titolari di pensione diretta. In favore delle lavoratrici con figli è riconosciuta una riduzione dell'anzianità contributiva richiesta pari a 12 mesi per ogni figlio, anche adottivo, nel limite massimo di 2 anni complessivi. La Legge di Bilancio 2021 ne ha esteso l'accessibilità fino alla fine del 2021.

Per poter beneficiare dell'APE sociale, tuttavia, è necessario che gli interessati appartengano a una delle seguenti categorie:

Categoria	Requisito contributivo
Disoccupati a seguito di licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o giustificato motivo oggettivo, o per scadenza del rapporto di lavoro a tempo determinato, che abbiano avuto periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi nei 36 mesi precedenti la cessazione del rapporto e abbiano terminato, da almeno 3 mesi, la percezione della NASpI. Dal 2018 possono accedere anche i lavoratori rioccupati con un contratto di lavoro subordinato, con <i>voucher</i> o contratto di prestazione occasionale o Libretto famiglia per non più di 6 mesi complessivi.	30 anni di contributi
<i>Caregivers</i> , vale a dire assicurati che, da almeno 6 mesi continuativi, assistono il coniuge o un parente di primo grado convivente con <i>handicap</i> in situazione di gravità, ai sensi della L. 104/1992, o un parente o un affine di secondo grado convivente, nel caso in cui i genitori o il coniuge di quest'ultimo abbiano compiuto 70 anni, siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (assenza naturale o giuridica).	30 anni di contributi
Lavoratori con invalidità pari ad almeno il 74%, accertata dalle competenti commissioni mediche. Nel caso in cui, alla data di decorrenza effettiva dell'APE sociale, dovesse esser venuta meno l'invalidità pari ad almeno il 74%, la misura in esame non verrà riconosciuta, mentre, qualora la condizione dovesse venir meno successivamente alla data di decorrenza effettiva, gli interessati non decadranno automaticamente dal diritto al beneficio pensionistico.	30 anni di contributi

<p>Lavoratori dipendenti che svolgono, da almeno 7 anni negli ultimi 10, ovvero 6 negli ultimi 7, un lavoro gravoso (una delle 15 attività di cui all'allegato A, D.P.C.M. 88/2017, come aggiornato a seguito del Decreto del Ministero del lavoro 5 febbraio 2018). Per il computo dei 7 anni o dei 6 anni di svolgimento di attività gravosa, l'Inps ha precisato che devono essere tenuti in considerazione i periodi di contribuzione obbligatoria riferita all'attività gravosa stessa e i periodi di contribuzione figurativa per eventi che si siano verificati in costanza del rapporto di lavoro con svolgimento di tale attività.</p>	<p>36 anni di contributi</p>
---	------------------------------

I soggetti che hanno diritto ad accedere all'APE potranno presentare la prima domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso entro i termini di scadenza del 31 marzo 2021, 15 luglio 2021 e, comunque, non oltre il 30 novembre 2021 (termine residuale, accessibile solo in presenza di risorse finanziarie residue).

L'indennità, riconosciuta per 12 e non 13 mensilità, è pari a:

1. importo della rata di pensione, qualora questa, calcolata al momento dell'accesso al beneficio, risulti inferiore a 1.500 euro lordi;
2. 1.500 euro lordi al massimo, non rivalutabili qualora la rata di pensione dovesse essere pari o superiore a questo importo soglia.

L'APE sociale è compatibile con redditi derivanti da lavoro dipendente o parasubordinato nel limite di 8.000 euro annui e con quelli derivanti da lavoro autonomo nel limite di 4.800 euro annui, a condizione che il richiedente abbia cessato l'attività lavorativa prima della percezione dell'anticipo pensionistico a carico dello Stato. Non è, invece, compatibile con la NASpI, né con l'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale per chi esercita, come titolare o coadiutore, attività commerciale al minuto in sede fissa.

Dato il requisito anagrafico per richiedere l'APE sociale, pari ad almeno 63 anni, e quello per accedere al trattamento pensionistico di vecchiaia, pari a 67 anni, anche per il 2021 la durata massima sarà pari a 4 anni.
